

ALL. "A"

**REGOLAMENTO
ISTITUTIVO DELL'IMPOSTA PROVINCIALE
SULLE FORMALITA' DI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE
DEI VEICOLI RICHIESTE AL P.R.A.
EX ART.56 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 1997, N.446
(I.P.T.)**

*(approvato con deliberazione n. 209/2/C del 16.12.98 modificato con deliberazione n.95/5/c del 22.3.99, con
deliberazione n.293/4/C del 23.9.99 e con deliberazione n.0050/3/C del 23.02.2000)*

Art. 1

(Istituzione dell'imposta)

In attuazione del disposto dell'art.56 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 è istituita l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione (I.P.T.) dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, avente competenza nell'ambito territoriale corrispondente, ai sensi della vigente normativa;

L'imposta si applica sulla base della vigente disciplina di legge e secondo le norme del presente regolamento, adottato ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 2

(Presupposto dell'imposta)

L'imposta si applica sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico (P.R.A.) a partire dall'1 gennaio 1999.

L'imposta è dovuta sulle formalità richieste in base agli atti e ai documenti prescritti dalle vigenti disposizioni in materia.

L'imposta è dovuta per ciascuna formalità richiesta. E' tuttavia dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto devono eseguirsi più formalità **di natura ipotecaria..**



Art. 3
(Modalità, termini e sanzioni)

Il versamento dell'imposta per le formalità di prima iscrizione dei veicoli nel P.R.A., nonché di contestuali diritti reali, deve essere effettuata entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione.

Il versamento dell'imposta per le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative a veicoli già iscritti nel P.R.A. deve essere effettuata entro lo stesso termine di cui al comma precedente dalla data di formazione dell'atto, salvo il disposto del comma 8 dell'art.56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446.

Per l'omissione o il ritardato pagamento dell'imposta entro i termini stabiliti dai commi precedenti si applica la sanzione prevista dall'art.13 del D. Lgs. 471 del 18.12.97 e successive modifiche. Per la definizione della sanzione si applica l'art. 13 del D. Lgs 18.12.97 n.472 e successive modifiche.

Al pagamento dell'imposta e della sanzione sono solidalmente obbligati il richiedente e le parti nel cui interesse sono richieste le formalità, secondo quanto disposto dalla vigente normativa.

Per ottenere le formalità di cui sopra devono essere prodotti all'ufficio del P.R.A. gli atti, i documenti e le certificazioni prescritti dalle disposizioni istitutive dell'imposta. Le note presentate al P.R.A. devono riportare la specifica delle somme dovute a titolo di imposte, i dati di ciascuna formalità e il totale delle somme dovute.

Le formalità di cui ai commi precedenti non possono essere eseguite se non è stata assolta l'imposta provinciale nelle misure comunicate al P.R.A., ai sensi del 3° comma dell'art.56 del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n.446.

Art. 4
(Misure dell'imposta)

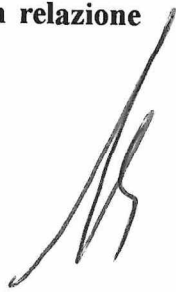
L'imposta provinciale è applicata sulla base di apposita tariffa determinata con decreto del Ministro delle finanze che stabilisce le misure dell'imposta per tipo e potenza dei veicoli, ai sensi dell'art.56 comma 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446. Tali misure entrano in vigore dal 1° gennaio 1999.

Le misure così stabilite possono essere aumentate entro i limiti di legge ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione.

La Provincia notifica entro dieci giorni dalla data di esecutività copia autentica della deliberazione istitutiva o modificativa delle misure dell'imposta al competente ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico ed al concessionario della riscossione per gli adempimenti di competenza.

Art. 4 bis
(Agevolazioni fiscali)

Si applicano le esenzioni e le riduzioni previste per legge espressamente in relazione all'Imposta Provinciale di Trascrizione.



Art. 5
(Modalità di riscossione dell'imposta)

Le attività di liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'imposta, nonché l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o il ritardato pagamento, ove non gestite dalla Provincia direttamente ovvero nelle forme di cui al comma 5 dell'art.52 del D. Lgs. 446/97 e successive modifiche sono affidate, a condizioni da stabilire fra le parti, allo stesso concessionario del P.R.A.

L'attestazione di avvenuto versamento dell'imposta dovuta va presentata al pubblico registro automobilistico insieme agli altri documenti e certificazioni prescritti dalle vigenti disposizioni in materia per la richiesta delle formalità di trascrizione ed annotazione dei veicoli.

L'attestazione di avvenuto versamento dell'imposta deve riportare la causale delle somme dovute a titolo di imposta con indicazione dei dati per ciascuna formalità, sulla base del modello predisposto dal soggetto incaricato della riscossione, sentito il P.R.A., e approvato con atto del responsabile dell'ufficio tributi della Provincia.

Art. 6
(Versamenti e obblighi del concessionario)

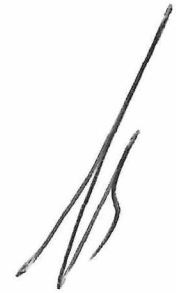
L'ammontare dell'imposta giornalmente riscossa a norma dei precedenti articoli, al netto del compenso stabilito, deve essere versato dal concessionario della riscossione alla tesoreria della Provincia entro il terzo giorno lavorativo successivo.

Il concessionario è tenuto ad assicurare mensilmente alla Provincia, tramite tabulato cartaceo o supporto magnetico, i dati giornalieri degli incassi comprovanti il titolo della riscossione, il compenso in relazione al servizio svolto, nonché gli estremi dei versamenti effettuati, nel termine massimo del giorno quindici del mese successivo a quello di riferimento.

Il concessionario provvederà a conservare ai propri atti le ricevute di versamento a favore della Provincia da esibire agli incaricati del controllo da parte della Provincia medesima. Le ricevute hanno valore liberatorio del concessionario.

Art. 7
(Compensi al concessionario)

Per le attività previste dal presente regolamento nonché per eventuali ulteriori servizi che potranno essere richiesti al concessionario per una migliore gestione del tributo verrà corrisposto il compenso da stabilire fra le parti tenuto conto del disposto del comma 7 dell'art.52 del D. Lgs. 15.12.97 n.446 e successive modifiche.



Art. 8
(Ripresentazione di richiesta di formalità)

Nel caso di ripresentazione di richiesta di formalità precedentemente rifiutate dal P.R.A. non si fa luogo ad ulteriori riscossioni salvo che la richiesta non sia stata precedentemente rifiutata per insufficiente versamento.

Art. 9
(Rimborsi e recuperi)

Per le richieste di formalità già presentate e rifiutate dal P.R.A. che non vengono più ripresentate, l'istanza di rimborso dell'imposta provinciale di trascrizione deve essere presentata alla Provincia entro il termine di tre anni, unitamente alla nota di trascrizione originaria, debitamente annullata. Copia dell'istanza va inoltrata al P.R.A. per gli adempimenti di competenza e le conseguenti annotazioni sul registro progressivo.

Analogamente si procede per i versamenti in eccesso.

La Provincia provvede ad effettuare i rimborsi direttamente ovvero ad autorizzare il concessionario della riscossione al rimborso delle somme dovute.

L'imposta o la maggiore imposta dovuta a seguito di mancata o erronea liquidazione e versamento del tributo, e l'eventuale sanzione, devono essere contestate al trasgressore con le modalità previste dal D. Lgs. 18.12.1997 - n.472 entro il termine di decadenza di tre anni.

Il concessionario provvede altresì alla riscossione delle somme dovute per le differenze d'imposta e le eventuali sanzioni a seguito di errori per difetto al momento del versamento da parte dell'utente e da comunicazione alla Provincia di tali incassi con specificazione della loro causale.

Art. 10
(Fornitura di dati, statistiche, elaborati)

Il concessionario della riscossione è tenuto, su richiesta della Provincia, a permettere l'interrogazione degli archivi contabili relativi all'I.P.T. tramite apposito collegamento telematico, anche al fine di costituire l'archivio nazionale dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti al P.R.A. previsto dall'art.56, quarto comma, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446.

A tale riguardo il concessionario è tenuto a dotarsi di adeguato software e hardware. E' tenuto altresì a fornire lo stesso software alla Provincia per la consultazione dei dati contabili.

Le interrogazioni telematiche potranno essere effettuate senza limiti temporali e senza oneri per la Provincia.

Il concessionario dovrà fornire ulteriori dati di natura statistica di interesse della Provincia.

Art. 11
(Norme finali e transitorie)

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a partire al 1° gennaio 1999.

